

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
“L’ORIENTALE”**

Facoltà di Studi Arabo-Islamici e del Mediterraneo

**Corso di Laurea in Scienze delle Lingue, Storia e Culture del
Mediterraneo e dei Paesi Islamici**

**TESI DI LAUREA
IN
STORIA E ISTITUZIONI DEL MONDO MUSULMANO**

**IL MATRIMONIO SECONDO LA
CONSUETUDINE CURDA: ANALOGIE E
DIFFERENZE CON IL DIRITTO DI FAMIGLIA
SIRIANO**

**Relatore
Prof. Agostino Cilardo**

**Correlatore
Prof. Giovanni La Guardia**

**Candidata
Chiara Costanzo
SCI / 51**

Anno Accademico 2007/2008

INDICE

Introduzione	p. 5
Nota metodologica	p. 10
Ringraziamenti	p. 13
<i>Prima Parte</i>	
Uno sguardo d'insieme sul mondo curdo	p. 14
Capitolo I	
Storia dei curdi	p. 15
I. 1. Le origini	p. 15
I. 2. Islamizzazione e dominazione Ottomana	p. 18
I. 3. Il XIX secolo e il crollo dell'Impero Ottomano	p. 21
I. 4. Il Kurdistan oggi	p. 27
I. 5. Il Kurdistan siriano	p. 33
Capitolo II	
L'Islam curdo	p. 46
II. 1. La conversione	p. 47
II. 2. I curdi e i pilastri dell'Islam	p. 49
II. 3. Particolarità dell'Islam curdo	p. 53
II. 4. Sufismo in Kurdistan: il ruolo degli <i>šayḥ</i>	p. 58
II. 5. Sette eterodosse curde	p. 63
II. 6. Le superstizioni dei curdi musulmani	p. 66
Parte Seconda	
Il matrimonio islamico nel Kurdistan siriano	p. 69
Capitolo I	
L'Istituzione del matrimonio islamico in Siria	p. 70

I. 1. Il matrimonio islamico nella legislazione siriana contemporanea: analisi dello Statuto Personale	p. 71
I. 2. Alcuni aspetti della prassi matrimoniale in Siria	p. 89
 Capitolo II	
IL Concetto di consuetudine	p. 94
 Capitolo III	
Ritratto della società curda: il ruolo della donna	p. 98
 Capitolo IV	
Il matrimonio curdo	p. 105
IV. 1 Fidanzamento	p. 105
IV. 2 Il donativo nuziale	p. 110
IV. 3 Conclusione del matrimonio	p. 114
IV. 4 Tipi di matrimonio	p. 118
IV. 4. 1. Il Matrimonio “in culla”	p. 119
IV. 4. 2. Il matrimonio “in fuga”	p. 121
IV. 4. 3. Il matrimonio “con scambio”	p. 122
IV. 4. 4. Il matrimonio “per debito di sangue”: la faida curda	p. 124
IV. 4. 5. Scioglimento del vincolo coniugale e <i>status</i> della vedova	p. 129
 Capitolo V	p. 133
Conclusioni	
 Appendici	p. 139
Appendice 1: Interviste	p. 140
Intervista n. 1	p. 140
“ n. 2	p. 144
“ n. 3	p. 148
“ n. 4	p. 151
“ n. 5	p. 155

“ n. 6	p. 159
“ n. 7	p. 163
“ n. 8	p. 166
“ n. 9	p. 169
“ n. 10	p. 172
Appendice 2: Statuto Personale Siriano	p. 175
Appendice 3: Certificato di matrimonio siriano	p. 195
Appendice 4: Atto di matrimonio curdo <i>'urfi</i>	p. 196
Appendice 5: Manoscritto sul matrimonio curdo	p. 197
Appendice 6: Carte geografiche	p. 216
n. 1	p. 216
n. 2	p. 217
Bibliografia	p. 218

Il diritto di un popolo senza Stato (Il presente articolo rappresenta un estratto della tesi di laurea)
Indagine sulla consuetudine matrimoniale nella comunità curda in Siria.

I curdi rappresentano un millenario popolo originario del Kurdistan, ampio territorio montuoso che dal Mar Nero si estende fino all'altopiano iranico. Assoggettati dall'Impero Ottomano e poi suddivisi dalle potenze occidentali nei quattro Stati di Turchia, Iraq, Iran e Siria, i curdi hanno conservato la loro struttura sociale tribale originaria nel corso dei secoli grazie all'isolamento geografico e culturale in cui da sempre vivono. Considerati, oggi, dagli Stati nazionali a cui sono sottoposti, come delle semplici minoranze etniche dotate di tradizioni tipiche in via di estinzione, sono in realtà piccole quote di un unico grande popolo dotato di una propria forma di diritto il quale si contraddistingue per il carattere orale e per la mancanza di tutela da parte di un'autorità. Nell'attuale Kurdistan siriano, inoltre, l'emarginazione della popolazione curda è stata acuita dalla politica di annientamento degli anni sessanta e settanta a causa della quale in 300 mila sono stati privati della cittadinanza siriana e cancellati per sempre dai registri statali. Questo fenomeno, unico al mondo, permette ai curdi, sprovvisti di qualsiasi diritto civile nei confronti del governo siriano, di vivere in un mondo sommerso incentivando la conservazione delle consuetudini curde soprattutto per ciò che concerne il diritto di famiglia.

L'ufficiale appartenenza dei curdi all'Islam ortodosso rende la questione più complessa se si tiene conto del fatto che secondo la prospettiva islamica Dio è il Legislatore della Nazione Musulmana (la *Umma*) e l'osservanza della sua legge divina è un dovere sia civile che religioso. Lo Statuto personale degli Stati arabi, come quello siriano, rappresenta l'ambito in cui più forte è stato l'intervento normativo della Legge sacra islamica, la *šarī'a*,¹ e costituisce, inoltre, la sfera più intima dei credenti. Nonostante ciò, in questo specifico campo si possono rilevare delle notevoli discrepanze tra consuetudine curda e diritto islamico. La conversione all'Islam dei curdi, iniziata nel 637 d. C. e compiutasi nel giro tre secoli, non ha rappresentato, in realtà, un totale abbandono delle pratiche preislamiche, ma ha condotto, anzi, ad una forma complessa di Islam locale in cui la religiosità appare essere concepita come un complesso di tradizioni culturali capace di aggregare la comunità dei curdi piuttosto che quella dei credenti musulmani, la *Umma*, in un'ottica in cui l'ideologia tribale prescinde sempre dalla fede. Il diritto islamico, quindi, finisce per essere osservato nella misura in cui lo richiede la consuetudine, il cosiddetto '*urf*', riconosciuto dal Corano,² ma non considerato come fonte di legge dai giuristi musulmani se non in minima parte. In una società tradizionale

¹ La *šarī'a*, letteralmente "strada maestra", designa le leggi che regolano l'esistenza dei musulmani.

² Libro sacro per l'Islam e fonte principale del diritto islamico.

priva di un proprio Stato, come quella dei curdi, le fonti del diritto sono, in realtà, rappresentate da dati non verbalizzati e da regolamenti tramandati oralmente attraverso la tradizione. Da ciò scaturisce un'interferenza fra prassi e legge "ufficiale", laddove con quest'ultimo termine si intende quell'insieme di norme che ci si aspetta vengano seguite senza distinzione da una determinata popolazione in riferimento al proprio Stato ufficiale di appartenenza. Tale ottica riduce, però, la consuetudine curda al pari di un sistema di usanze tipiche di una minoranza etnica piuttosto che valutarla giuridicamente, ovvero come forma compiuta di sistema normativo. L'opinione comune vuole che i curdi siano ormai inglobati interamente dagli Stati islamici sotto il cui ordinamento giuridico sono costretti a vivere, all'occorrenza "arabizzandosi", "turchizzandosi" o "iranizzandosi". Il diritto, in effetti, può essere considerato come una percezione da parte dei soggetti di ciò che un'autorità dispone dall'alto, ma anche di ciò che una generica pressione sociale impone e quindi appare evidente come possa esistere un sistema di diritto anche se non ne sussiste la sponsorizzazione dello Stato. La prevalente concezione del diritto, invece, sostiene l'essenzialità del riconoscimento statale di una determinata norma che voglia definirsi giuridica, trascurando quasi totalmente il diritto consuetudinario, ovvero le regole dell'agire umano piuttosto che le regole dirette al giudizio dei tribunali. Lo studio di una società tradizionale, priva di legislatori e giuristi, impone quindi la necessità di astrarsi dai modelli offerti dalle strutture statuali e di diritto scritto, occidentali o meno, e dai concetti giuridici ereditati dal diritto romano, quali per esempio matrimonio e divorzio, i quali non risultano universalmente trasferibili a determinate culture. Appare evidente l'esigenza di un approccio giuridico di tipo antropologico con il quale interpretare determinate consuetudini curde latenti, ma uniformemente accettate e rigidamente seguite dalla comunità. Il diritto curdo consiste, infatti, in una serie di atti legittimati dal fatto di essere collegati alla tradizione popolare; in alcune circostanze specifiche, quali ad esempio la conclusione del matrimonio o l'eredità, la comunità decide arbitrariamente cosa deve valere come fonte di legge. Tale processo avviene sotto l'approvazione delle autorità curde islamiche, escludendo, così, totalmente il giudizio della legge canonica alla quale invece dovrebbe essere ufficialmente soggetta. Lo stato di illegalità che in teoria ne dovrebbe seguire, in pratica va ad essere sostituito da una situazione di convivenza informale dei due sistemi di diritto: siriano (di derivazione islamica) e curdo (di origine preislamica).

Emergono, così, esempi concreti di regole che sono giuridicamente accettate dalla comunità curda ma che si contrappongono al sistema di leggi dello Stato Siriano. L'analisi dell'istituzione matrimoniale fornisce una valida dimostrazione di ciò, portando alla luce

numerosi elementi non rapportabili alla legislazione ufficiale vigente. In primo luogo la procedura per la conclusione del matrimonio risulta differenziata poiché diversa è l'ideologia che la sottende nei due casi. Se la norma statale ha sancito che l'ufficializzazione del contratto civile avviene in tribunale, il diritto curdo invece, si è trovato a dover soddisfare tre piani diversi: quello religioso il quale implica il matrimonio consuetudinario islamico, celebrato come strumento per non incorrere nel peccato, quello comunitario attraverso i rituali del matrimonio definito come tradizionale, e solo infine quello legale in cui avviene la registrazione statale del contratto. La gran parte delle volte, i curdi si fermano al secondo passaggio in quanto i loro matrimoni non hanno i requisiti richiesti per essere legalizzati, né spesso vi è l'interesse di farlo proprio perché l'organizzazione della comunità tende a sostituirsi completamente all'ordinamento statale nella disciplina delle unioni coniugali.

Il funzionamento di tale sistema normativo si può comprendere solo se inserito nel contesto della società curda, fortemente gerarchica, dalla quale si modella la famiglia tradizionale. Secondo il rispetto della scala gerarchica i figli devono rispettare la volontà dei loro genitori, o tutori, nella scelta del partner e del tipo di matrimonio, il quale, quindi, risulta essere forzato. L'imposizione alle nozze in tutti i casi deriva in primo luogo dall'ideologia dell'onore secondo la quale le frequenti faide possono essere placate solo da nuove alleanze stabilite con l'unione in matrimonio. In tal modo le nozze si trasformano da diritto della persona a pena da pagare, ossia "il prezzo del sangue" di un assassinato. Da ciò scaturisce la consuetudine della fuga della coppia che si ribella al sistema e che di conseguenza incappa in una serie di formalità per tentare di risolvere la questione. La verginità femminile, inoltre, nonostante in Siria non rappresenti un requisito per la validità del matrimonio, né, come norma, è motivo di ripudio, rappresenta per i curdi una condizione fondamentale per la nubile la quale paga con la morte l'eventuale difetto.

Scorrendo gli altri punti concernenti il matrimonio si possono riportare numerosi altri elementi di distacco dal diritto di famiglia siriano. Il concetto di donativo nuziale, il cosiddetto *mahr*, ad esempio, assume tra i curdi dei connotati diversi. Fissato dallo Statuto personale siriano come essenziale per la validità del contratto, è un diritto della sposa preteso in cifre sempre più elevate tanto da diventare ostacolo alle nozze per i giovani celibi obbligati a soddisfarne il pagamento. Tale concetto è estraneo al popolo curdo dal momento che il donativo non è obbligatorio e anzi, nelle diverse tipologie di matrimonio presenti, risulta essere assente o compensato da uno scambio di congiunte fra due famiglie. Inoltre viene fuori una nuova figura nell'attribuzione del *mahr*: lo zio materno, retaggio dell'antico matriarcato curdo di epoca preislamica. Per ovviare al problema del pagamento viene messa in atto un

tradizionale sistema di aiuti economici che consiste nella colletta o nell'accordo fraterno tra due giovani celibi, ovvero tutte prassi non previste dai regolamenti statali. Altrettanto fuori legge sono il diritto inalienabile del cugino sulla cosiddetta *bint al-'amm*³ (seppure siano normali in Siria i matrimoni fra cugini di primo grado), i matrimoni precoci, addirittura in culla, i quali naturalmente non vengono registrati, ed allo stesso modo risulta assente nel codice siriano il diritto della donna allo scioglimento delle nozze se ha contratto matrimonio forzato da minorenni.⁴ La poligamia, inoltre, è legalizzata e, nei limiti delle possibilità economiche richieste, praticata dai siriani mentre per i curdi è raccomandabile solo in caso di infertilità della moglie. Infine il ricorso al ripudio ed allo scioglimento del matrimonio per mutuo consenso, è apparso contrastato dalla comunità curda perché i motivi che potrebbero sottenderlo sono causa di perdita d'onore e quindi vanno ad essere regolamentate dal codice d'onore.

In conclusione, la comparazione dei due sistemi di diritto ha dimostrato che sussistono delle divergenze sostanziali in materia di matrimonio, avvalorando nuovamente la tesi per la quale, nonostante l'assenza di un organo statale, esiste una specificità curda, per giunta estranea all'Islam, nella quale i curdi possono trovare una propria identità di popolo.

Chiara Costanzo

Riferimenti bibliografici

Aḥmad F., *Al-zawāğ fi al-muğtama 'a al-kurdī*, Damasco 2007 (Manoscritto inedito).

Aldeeb Abu-Sahlieh S.A., *Introduction à la société musulmane, fondements, sources et principes*, Eyrolles, Paris 2006.

Aluffi Beck-Peccoz R., *La modernizzazione del diritto di famiglia nei paesi arabi*, Giuffrè, Milano 1990.

Anderson J.N.D., "The Syrian law of personal status", in *Bulletin of the SOAS*, 17 (1955), pp. 34-49.

Barth F., "Principles of social organization in southern Kurdistan", *Universitetets Etnografiske Museum Bulletin*, 7 (1953), pp. 29-113.

Bausani A., *Il Corano*, Rizzoli, Firenze 2003.

Berg L.W.C., *Principes du droit musulman selon les rites d'Abū Ḥanīfa et šāfi'ī*, Typographie Adolphe Jourdan, Alger 1896.

Berger M. S., "The legal system of family law in Syria", in *Bulletin d'études orientales*, XLIX (1997), pp. 115- 127.

Bois T., *The Kurds*, Khayats, Beirut 1966.

³ Cugina di primo grado paterno.

⁴ Secondo il diritto islamico il matrimonio può essere sciolto soltanto dal marito attraverso il ripudio della moglie o per mutuo consenso attraverso l'offerta di un compenso da parte della donna verso il coniuge.

- Botiveau B., *Loi islamique et droit dans les sociétés arabes, mutations des systèmes juridiques du Moyen-Orient*, Karthala, Paris 1993.
- Bousquet G. H., *Du droit musulman et de son application effective dans le monde*, Imprimerie Nord-Africaine S. Crescenzo, Alger 1949.
- Bruinissen V.M., *Agha, shaikh and State. The social and political structures of Kurdistan*, Zed Books Ltd, London 1992.
- Bruinissen M. Van, “Matriarchy in Kurdistan? Woman rulers in Kurdish history”, in *International Journal of Kurdish Studies* 6, 1-2 (1993).
- Bruinissen V.M., *The Kurd and Islam*, Working Paper n.13 - Islamic Area, Studies Project, Tokyo 1999.
- Chabat F., “Aspects de sécularisation dans le droit syrien”, in *Proche-Orient, Études Juridiques* 70, (1971), pp. 721- 743.
- Chatila K. M., *Le mariage chez les musulmans en Syrie*, Librairie Orientaliste Paul Geuthner, Paris 1934.
- Clavel E., *Droit musulman du statut personnel et des successions d’après les différents rites et plus particulièrement d’après le rite hanafite*, tome premier, L. Larose Éditeur, Paris 1895.
- Costanzo C., “Curdi senza identità”, in *Peacereporter*, 31.03.2008, http://www.peacereporter.net/dettaglio_articolo.php?idc=0&idart=10586.
- Ehrlich E., Febbrajo A., *I fondamenti della sociologia del diritto*, Giuffrè, Milano 1976
- Galletti M., *Storia dei Curdi*, Jouvence, Roma 2004.
- Galletti M., *Storia della Siria contemporanea. Popoli, istituzioni e cultura*, Bompiani, Milano 2006.
- Ghassemli A. R., *Kurdistan and the kurds*, Collet’s Holdings LTD, London 1965.
- Hay W. R., *Two years in Kurdistan, experience of a political officer 1918-1920*, Sidgwick and Jackson, London 1921.
- Hansen H.H., *Daughters of Allah: among moslem women in Kurdistan*, Allen & Unwin, London 1960.
- Hassanpour A., Mojab S., “Thoughts on the struggle against “honor killing”, in *International Journal of Kurdish Studies*, Gennaio 2002, http://findarticles.com/p/articles/mi_m0SBL/is_16/ai_n13784514/pg_2 .
- Juynboll T.W., *Manuale di diritto musulmano secondo la dottrina della scuola Sciafeita con un’introduzione generale*, Vallardi, Milano 1916.
- Kreyenbroek P.G., Allison C., *Cultura e identità curda*, Asterios Editore, Trieste 1999.
- «kurd», in *Encyclopédie de l’Islam*.
- «kurd», in *First Encyclopaedia of Islam*.
- «kurdish marriage patterns» in *Marriage and family encyclopedia*, <http://family.jrank.org/pages/1026/Kurdish-Families-Kurdish-Marriage-Patterns.html>.
- Ḥātim H., *Al-akrād: man hūm wa ilā aīna?*, Bayrūt 1959.
- Ḥaṣḥāk Š., *Al-akrād: dirāsa ḡūḡrāfiya wa atnūḡrāfiya*, Al-dār al-‘Arabyya li-lmaūsū‘āt, Bayrūt 1974.
- Mallat C., Connors J., *Islam family law*, Graham & Trotman, London 1990.

- McDowall D., *A modern history of the Kurds*, I. B. Tauris, London 2000.
- Millingen F., *Wild life among the koords*, Hurst and Blackett, London 1870.
- Minūruskī F., *Al-akrād*, Mulāṭāt wa al-nuṭībā‘at, Baġdād 1967.
- Mojab S., “Honor killing: culture, politics and theory”, in *Middle East Women’s Studies Review*, 17, 1-2 (2002).
- Nasir J.J., *The Islamic law of Personal Status*, Graham & Trotman, London 1986.
- Nikitine B., *Les Kurdes. Étude sociologique et historique*, Imprimerie National, Paris 1956.
- Rouland N., *Antropologia giuridica*, Giuffrè, Milano 1992.
- Sacco R., *Antropologia giuridica*, Il Mulino, Bologna 2007.
- Santillana D., *Istituzioni di diritto musulmano malichita con riguardi anche al sistema shafiita*, vol. V, Istituto per l’Oriente “Carlo Alfonso Nallino”, Roma 1943, Tomi I- II.
- Sayed Hassan Amin, *Islamic law in the contemporary world: introduction, glossary and bibliography*, Royston Limited, Glasgow 1985.
- Schacht J., *Introduzione al diritto musulmano*, Fondazione Agnelli, Torino 1995.
- Sherry V. N., *Syria: the silenced kurds*, Human Rights Watch, New York 1996.
- Yildiz K., *The Kurds in Syria. The forgotten people*, Pluto Press, London 2005.